



I COMMERCIALISTI PER UNA MEDIAZIONE DI QUALITA'

L'Associazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabile delle Tre Venezie e l'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili si inseriscono nella discussione circa le modifiche complessive al sistema ADR.

Ci soffermiamo, in particolare, sullo strumento della mediazione civile perché lo riteniamo lo strumento ADR più efficace e innovativo.

Pensiamo che la mediazione civile e commerciale possa dare a pieno il suo contributo al sistema italiano solo se sviluppata come autonoma professione, al di là di qualunque privilegio di categoria.

Come Commercialisti sosteniamo "la **buona mediazione**" non la mediazione che sia buona per noi!

In questo senso pensiamo siano opportune delle modifiche alla normativa vigente con la finalità in particolare di:

- 1. eliminare le storture derivanti da interessi di parte che hanno fortemente limitato le potenzialità dello strumento
- 2. dare dignità ed autonomia alla figura del mediatore professionista
- 3. far tesoro delle miglior pratiche di mediazione sorte in questi anni

Di seguito le linee concettuali di modifica della norma che proponiamo:

1) AMPLIARE L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA'

Ampliando l'ambito di applicazione della condizione di procedibilità, l'effetto deflattivo che la mediazione può avere sul contenzioso civile sarà certamente maggiore. Pensiamo che **estendere l'obbligo alle controversie del Tribunale delle imprese e alla contrattualistica** sia particolarmente interessante: queste materie, infatti, ben si prestano ad ipotesi di soluzione mediata, per la tipologia e la natura dei rapporti che le contraddistinguono.

2) OBBLIGO DELLA PRESENZA DELLE PARTI

Il primo incontro di mediazione **non è un mero passaggio formale**: è il momento in cui si può instaurare la mediazione, un momento importante e delicato. Non ha alcun senso un primo incontro a cui partecipino soltanto gli avvocati senza le parti, risulta un adempimento inutile, fatto soltanto per poter firmare un verbale di mancato accordo che permetta di adire il tribunale. **Perché la mediazione possa esprimere il suo intero potenziale deve esserci la presenza delle parti**, in questo modo, infatti, esse possono capire come il mediatore può aiutarle a trovare una soluzione condivisa al conflitto che le vede coinvolte.





3) VOLONTARIETA' DELLA PRESENZA DEGLI AVVOCATI

Dovrebbero essere le parti le protagoniste della mediazione e dovrebbe essere data loro la possibilità di scegliere se farsi rappresentare da un legale o meno. A supporto di questa tesi si deve considerare anche la direttiva al consumo della UE che non prevede la presenza dell'avvocato. La presenza dell'avvocato che, giustamente, deve essere pagato incide notevolmente sul costo finale della procedura di mediazione e questo ulteriore costo (certamente utile e significativo) deve essere una libera scelta della parti.

4) PER UNA MEDIAZIONE DI QUALITA', NESSUNA CATEGORIA PROFESSIONALE DOVREBBE ESSERE "MEDIATORE DI DIRITTO"

L'art. 16 comma 4 bis del d.lgs 28/2010 prevede che gli avvocati siano mediatori di diritto. Affinché la mediazione possa avere quel ruolo deflattivo sul contenzioso civile che le si vuole attribuire, deve essere **mediazione di qualità**. E perché questo avvenga è necessario che il mediatore sia adeguatamente formato, una **formazione specifica** in tecniche di mediazione e comunicazione, ascolto attivo, creatività e *problem solving* (solo per fare alcuni esempi) che l'avvocato (ma neanche nessun'altra categoria professionale specifica) **non acquisisce naturalmente nel suo percorso professionale**.

5) PRIMO INCONTRO PRELIMINARE A TARIFFE CALMIERATE PER LE MATERIE OBBLIGO DI PROCEDIBILITA

Riteniamo che il mediatore debba ricevere un onorario anche per il primo incontro preliminare di mediazione, a tariffe calmieriate. Potremmo, quindi, ipotizzare un valore di euro 90.00, oltre all'iva, per parte. Il primo incontro preliminare molte spesso è tale solo da un punto di vista formale: il mediatore, infatti, per verificare la possibilità di mediare deve intavolare un dialogo significativo con le parti e questo, spesso, sfocia in una vera e propria piccola sessione di mediazione. Il mediatore, inoltre, deve svolgere una serie di incombenze burocratiche che devono essere retribuite

6) ABOLIZIONE DEL PRIMO INCONTRO PRELIMINARE NEI CASI DI MEDIAZIONE DEMANDATA DAL GIUDICE, VOLONTARIA O PER CLAUSOLA CONTRATTUALE

Nei casi di mediazione volontaria o delegata dal giudice **non è necessario** un incontro introduttivo che spieghi finalità e modalità della mediazione: giudici e avvocati hanno già valutato la mediabilità di quella controversia ed hanno ritenuto utile il tentativo di mediazione. Risultano superflui altri incontri in cui vengono ribaditi gli stessi concetti, si può benissimo cominciare con la mediazione vera e propria, nella quale, nuovamente, ribadiamo la **necessità della presenza personale delle parti**.

7) AUMENTO DEGLI ONORARI DI MEDIAZIONE

I compensi attuali **non consentono lo sviluppo di una professione autonoma** in quanto volutamente "calmierati". Se questo è necessario e comprensibile in una prima fase, diviene, successivamente, un ostacolo alla selezione dei professionisti migliori. Si propone, per le mediazioni che sono condizione di procedibilità, un aumento del 100% delle attuali tariffe fino allo scaglione che va da euro 25.001 a euro 50.000 compreso, e del 50% per i successivi scaglioni, e di introdurre la possibilità per gli Organismi di Mediazione di derogare alle tariffe per scaglioni e di utilizzare una tariffa "a mezze giornate", quando la durata della mediazione si protragga per un lungo periodo (ad esempio dopo i quattro o cinque incontri).





8) ABOLIZIONE DEI TIROCINI DOPO IL PRIMO BIENNIO

Si prevede **l'abolizione dei venti tirocini obbligatori nei bienni successivi al primo**, dopo l'iscrizione del mediatore nell'elenco tenuto dal Ministero. Nella normativa attuale sono previsti venti tirocini obbligatori da effettuarsi nel corso di ogni biennio. Così come strutturato, questo obbligo appare del tutto **inutile e poco formativo per i mediatori esperti.** Del resto è la definizione stessa della parola tirocinio – desunta dal Vocabolario Treccani della lingua italiana come periodo di addestramento pratico (e l'addestramento stesso) all'esercizio di un mestiere, di una professione, di un'arte, di un'attività in genere, che viene compiuto da un principiante, da un allievo, o anche da persona già qualificata e fornita della necessaria preparazione teorica, o del prescritto titolo di studio, sotto la guida di persona esperta e nel luogo dove tale attività viene svolta regolarmente – a contrastare con la necessità di una replica biennale di tale "addestramento" obbligatorio.

9) DETRAZIONE DEL COSTO DELLA MEDIAZIONE DAL CONTRIBUTO UNIFICATO

Il costo del procedimento di mediazione non dovrebbe andare ad aggiungersi a quello del successivo processo, nel caso in cui le parti non trovassero un accordo. Si propone, pertanto, che il costo della mediazione possa essere portato in detrazione al contributo unificato dell'eventuale successivo processo.

10) RIVEDERE LA NORMATIVA SUL CREDITO DI IMPOSTA

Il meccanismo previsto dall'art. 20 del d.lgs 28/2010 per l'attribuzione del credito di imposta spettante per ogni tentativo di mediazione effettivamente esperito è estremamente macchinoso e di difficile applicazione (il Ministero della Giustizia dovrebbe inviare a ciascun contribuente una certificazione con l'esatta indicazione del credito di imposta a cui ha diritto). Un'agevolazione che voglia essere un meccanismo di incentivazione fiscale deve essere chiara, certa e facilmente applicabile. Meglio sarebbe che venisse attribuita una detrazione fiscale diretta e di importo predeterminato sull'importo speso per la mediazione.

11) TENER CONTO DEI PROVVEDIMENTI DI MEDIAZIONI DELEGATE NELLE VALUTAZIONI DI PROFESSIONALITA' DEI MAGISTRATI.

Per favorire l'esperimento della mediazione in corso di giudizio, si deve tener conto dei provvedimenti del giudice nelle valutazioni di professionalità del magistrato riguardanti il profilo della produttività, in modo che lo stesso possa serenamente valutare la mediabilità della controversia che ha di fronte, senza che questo abbia delle conseguenze sulla valutazione del suo operato. Vogliamo anche sottolineare che, accanto a tutti i risvolti positivi che porta con se la mediazione delegata, si nascondono anche dei rischi, come un'eccessiva burocratizzazione e proceduralizzazione della mediazione che la snaturerebbe. Pertanto, è necessario favorire a tutti gli interlocutori una chiara conoscenza dell'istituto, dei suoi strumenti e delle sue potenzialità.